

Prudenza d'obbligo per i bilanci di società in concordato preventivo

Se la situazione di crisi è emersa, occorre considerarla anche nel bilancio da approvare relativo all'esercizio precedente rispetto all'omologazione

/ Maurizio MEOLI

Il socio di una società che abbia ottenuto un concordato preventivo è legittimato a **impugnare** il bilancio relativo all'esercizio precedente rispetto a quello di omologazione. A tali fini ha pieno interesse ad agire, ma deve considerare che, nella relativa predisposizione, è giustificato il ricorso a criteri **prudenziali**, ove fossero già emersi rischi di insolvenza. Sono queste le interessanti indicazioni che pare possibile desumere dalla sentenza n. [9487/2016](#) del Tribunale di Milano.

Nel caso di specie, il socio di una spa impugnava le delibere con le quali, a fine marzo 2012, si approvava, in sede ordinaria, il **bilancio** relativo al 2011, e si disponeva, in sede straordinaria, l'azzeramento del capitale sociale per perdite e la successiva ricostituzione. Ciò in quanto, a detta del socio, il bilancio in questione era stato erroneamente redatto secondo "criteri di **liquidazione**", in contrasto con le indicazioni codicistiche e del principio contabile OIC n. [5](#). Si contestava il risultato di gestione perché solo apparentemente in perdita, ma che, in realtà, ove il bilancio fosse stato predisposto secondo il corretto principio di continuità aziendale, avrebbe rilevato una situazione positiva della società e, quindi, l'integrità del patrimonio sociale e la non necessità di applicazione dell'[art. 2447](#) c.c.

La spa eccepiva la carenza di interesse ad agire, essendo stata chiesta, e ottenuta, l'ammissione a un **concordato preventivo**, nonché, sul merito della questione, il fatto di essersi attenuta proprio al principio contabile invocato dal socio attore (l'OIC n. [5](#)), che impone di tenere conto, prudenzialmente, delle prospettive di messa in liquidazione ove tale evenienza sia già chiara prima dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente.

Il Tribunale di Milano riconosce l'esistenza dell'interesse ad agire del socio della spa, ma ne respinge, nel merito, le richieste.

Relativamente al primo profilo, è sottolineato come il concordato preventivo, a differenza della procedura fallimentare, non comporti la dissoluzione dell'ente, dal momento che il relativo presupposto è dato dal mero **stato di crisi**, e non anche dall'irreversibile stato d'insolvenza. In tale contesto è importante per il socio sottoporre a controllo giudiziario le (sospette) iscrizioni delle poste di bilancio in funzione della liquidazione, ritenendo le stesse non coerenti con le indicazioni del codice civile e dei principi contabili, per **escludere** soluzioni di continuità nella rappresentazione della situazione economico-patrimoniale della società. Infatti, il concordato preventivo non comporta lo spossa-

mento dell'imprenditore, e la società in concordato deve redigere i bilanci trovandosi ancora *in bonis*.

In sostanza è da configurare l'interesse ad agire del socio ai fini dell'annullamento delle delibere contestate. E neppure si può sostenere che la presenza del **Collegio sindacale** faccia venire meno la legittimazione del socio di minoranza e il suo interesse ad agire per ottenere l'annullamento della delibera di approvazione del bilancio; poiché il potere di controllo del socio, previsto espressamente dalla legge, ha ragion d'essere con riferimento alle determinazioni della società in punto di rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria ai soci e ai terzi, senza che esso possa essere assorbito, sostituito o precluso da quello già operato dal Collegio sindacale.

Sul merito della vicenda, invece, i giudici milanesi osservano come – ferme le incontestate situazioni di **indebitamento** della spa e di inesistenza per la stessa di prospettive positive per l'esercizio successivo al bilancio contestato – l'[art. 2423-bis](#) comma 1 n. 4 c.c. imponga di "tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura del conto".

L'OIC n. [5](#), nel paragrafo dedicato ai criteri di redazione del bilancio del precedente esercizio in ipotesi di liquidazione già deliberata o imminente (§ 7.1), stabilisce che, in caso di prevedibile messa in liquidazione della società nel corso dell'esercizio successivo, gli amministratori, nella redazione del bilancio del precedente esercizio, pur utilizzando i "criteri di funzionamento", tengono conto degli **effetti** che la **liquidazione** della società, imminente o già deliberata, produce sulla composizione del suo patrimonio e sul valore recuperabile delle sue attività, applicando i criteri di valutazione previsti dall'[art. 2426](#) c.c. con le modalità precisate nel § 3.4.2 (relativo al rendiconto sulla gestione della fase che intercorre tra la data dell'ultimo bilancio e quella di avvio della liquidazione). Tale paragrafo, pur prescrivendo di applicare i "criteri di funzionamento" anche prima dell'inizio formale della liquidazione, precisa che la gestione – ancora nelle mani degli amministratori – rivela già un carattere "**conservativo**" e non anche "dinamico-produttivo".

Si aggiunge che, sebbene il ricorso ai criteri valutativi propri della liquidazione (di presunto realizzo/estinzione) debba avvenire dopo l'avvio della procedura stessa, va comunque considerato l'intervento della **causa di scioglimento** della società e i relativi riflessi sulla continuità aziendale.